



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 158 DEL 14/06/2019

OGGETTO: Riesame, ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 – duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 74 del 30 novembre 2011 e s.m.i. all'impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico ubicato in via Lago di Pusiano n. 4 in Comune di Schio (VI).

Gestore: Ditta Alto Vicentino Ambiente S.r.l. con sede legale in via Lago di Pusiano n. 4, 36015, nel Comune di Schio (VI).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si conclude il procedimento di riesame dell'AIA relativa all'impianto di incenerimento rifiuti di cui trattasi, gestito dalla ditta Alto Vicentino Ambiente S.r.l., attivato d'ufficio sulla base della normativa intervenuta (D. Lgs. n. 46/2014).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- RICHIAMATO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- VISTO** il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "*Attuazione direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- RICHAMATA** l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Segretario regionale all'Ambiente (D.S.R.A.) n. 74 del 30 novembre 2011, rilasciata per l'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti con recupero energetico della società Alto Vicentino Ambiente s.r.l., ubicato in via Lago di Pusiano n. 4, 36015, nel comune di Schio (VI);
- VISTA** la nota prot. n. 215922 del 22 maggio 2015 con cui è stato comunicato ai Gestori degli impianti di incenerimento rifiuti le procedure per il riesame ai sensi dell'art. 29–octies, comma 4, lett. d) e art. 237–duovicies, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006 delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e, contestualmente, reso noto il calendario per la presentazione della relativa documentazione tecnica;
- VISTA** la nota prot. n. 392098 del 30 settembre 2015 con cui è stato comunicato alla società Alto Vicentino Ambiente s.r.l. l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al riesame dell'A.I.A. rilasciata con il decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 74 del 30 novembre 2011 ai fini di adeguarne i contenuti all'intervenuta normativa di settore;
- ATTESO** che con la nota prot. n. 392098 del 30 settembre 2015 è stato rammentato alla ditta l'obbligo di verificare se era tenuta a predisporre la relazione di riferimento ex art. 5, c. 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272/2014 e della circolare ministeriale n. 12422 del 17 giugno 2015;
- VISTA** la nota prot. n. 10427 del 14 dicembre 2015, acquisita al prot. regionale con n. 508856 in data 15 dicembre 2015, con cui la ditta ha trasmesso le proprie valutazioni in ordine alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento in conformità a quanto previsto dall'art. 5, c. 1, lett. v-bis del D.lgs. 152/2006 e secondo quanto riportato nel D. M. 272/2014 e nella circolare Ministeriale n. 12422 del 17 giugno 2015;
- PRESO ATTO** di quanto dichiarato dalla ditta in ordine alla non sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e

s.m.i.;

- VISTO il D.D.D.A. n. 84 del 17 dicembre 2015, che integra il D.S.R.A. n. 74 del 30 novembre 2011 e riconosce all'inceneritore di Schio la qualifica di impianto di recupero con operazione R1;
- VISTA la nota prot. n. 332177 del 5 settembre 2016 con cui la Regione del Veneto ha chiesto ad ARPAV di attivare una verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la qualifica di impianto R1 per i due inceneritori di rifiuti con recupero energetico attivi in Veneto;
- VISTA la nota prot. n. 19400/2017 del 27 febbraio 2017 con cui ARPAV ha dato riscontro alle richieste formulate dalla Regione del Veneto evidenziando come fosse necessario prescrivere alla Ditta:
- la definizione di un protocollo tecnico-analitico condiviso con ARPAV, per la verifica periodica del p.c.i. dei rifiuti, da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) quale parte integrante del piano stesso;
 - l'effettuazione di un aggiornamento della documentazione prevista per la determinazione dell'efficienza energetica considerando l'opportuno fattore climatico di cui al D.M. 19 maggio 2016, n. 134;
- VISTA la nota prot. n. 95068 del 8 marzo 2017 con cui la Regione del Veneto ha chiesto al Gestore di dar seguito, entro il termine di 30 giorni, a quanto comunicato dall'Agenzia con la nota succitata;
- VISTA la nota prot. n. 3174 del 29 marzo 2017 con cui la Ditta ha chiesto di posticipare fino al 30 giugno 2017 la data di presentazione del protocollo tecnico-analitico condiviso con ARPAV, per la verifica periodica del p.c.i. dei rifiuti, da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- CONSIDERATO che, con la medesima nota del 29 marzo 2017, la Società precisava che la documentazione prevista per la determinazione dell'efficienza energetica dell'impianto sarebbe stata trasmessa entro i termini stabiliti dal decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 84 del 17 dicembre 2015 che riconosce la qualifica "R" all'impianto;
- VISTA la nota prot. n. 162817 del 26 aprile 2017 con cui la Regione del Veneto ha accolto la richiesta di proroga presentata dalla Ditta con la nota prot. n. 3174 del 29 marzo 2017;
- VISTA la nota prot. n. 353 del 16 gennaio 2018 con cui la Ditta ha trasmesso un "*Protocollo tecnico analitico per la verifica periodica del P.C.I. dei rifiuti*" conferiti nell'impianto di cui trattasi, trasmettendo inoltre una relazione per la valutazione dell'indice di recupero energetico R1;
- PRESO ATTO delle note del Dipartimento ARPAV di Vicenza, prot. n. 2951 del 12 gennaio 2018 e prot. 7611 del 25 gennaio 2018, che ritengono condivisibili i contenuti della proposta di protocollo di valutazione annuale dell'indice di recupero e del PCI medio dei rifiuti, confermando inoltre nell'esercizio 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017 la determinazione del valore di efficienza energetica, pari a 0,61, che garantisce il riconoscimento della qualifica di impianto di recupero energetico R1 (il valore minimo è di 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità alla normativa comunitaria applicata anteriormente al 1 gennaio 2009);
- RILEVATO che, con la medesima nota, ARPAV evidenziava la necessità di implementare la strumentazione adottata per la rilevazione dei dati (DCS) al fine della completa applicazione del succitato protocollo;
- RITENUTO di prorogare l'inizio della raccolta dei dati al completamento della configurazione del DCS, a partire da gennaio 2020 per la presentazione della relazione che verifichi la sussistenza dell'efficienza energetica nell'esercizio dell'anno precedente, al fine di riconfermare il riconoscimento dell'operazione R1, conformemente a quanto previsto al documento denominato: "Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of Directive 2008/98/EC on waste" (giugno 2011) e al D.M. 19 maggio 2016, n. 134 (vedasi verbale della conferenza di servizi del 28 gennaio 2019);

PRESO ATTO	degli esiti dell'attività ispettiva IPPC effettuata nell'anno 2015 e 2016, trasmessi da ARPAV con le rispettive note n. 19876 del 25 febbraio 2016 e n. 45198 del 11 maggio 2017, che non evidenziano difformità e/o criticità particolari;
CONSIDERATI	gli esiti dell'ispezione integrata ambientale svolta da ARPAV nel corso del 2017 e 2018, trasmessi con nota prot. n. 53277 del 30 maggio 2018, in cui sono state evidenziate alcune difformità rispetto l'autorizzazione in essere, alcune necessità di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e alcune necessità di precisazioni;
PRESO ATTO	che con nota del 7 agosto 2018 prot. n. 330365 la ditta ha inviato quanto richiesto, tranne l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, e risolto le difformità rilevate, come rilevato anche nella nota di ARPAV del 31 gennaio 2019 prot. n. 10870 per il parere sull'indagine acustica;
RITENUTO	opportuno che la ditta presenti l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto precedente, contestualmente alla revisione del PMC approvato (Rev. 6 del 14 marzo 2016) al fine di adeguarne i contenuti al presente provvedimento;
VISTO	il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente (D.D.D.A.) n. 4 del 3 febbraio 2015 con cui, su istanza della ditta, è stato modificato il D.S.R.A. n. 74 del 30 novembre 2011 concedendo una proroga dei termini per la realizzazione dei lavori di rifacimento del forno-caldaia del ciclo termico e di adeguamento della Linea 1 dell'impianto di incenerimento di rifiuti con recupero energetico di Schio (VI) e fissata, come termine per la conclusione dei lavori, la data del 28 agosto 2016;
VISTA	la nota, prot. n. 1487 del 12 febbraio 2016, con cui la ditta ha comunicato il periodo di avviamento della nuova linea 1, oggetto dei lavori di rifacimento del forno-caldaia, con inizio il giorno 15 febbraio 2016;
PRESO ATTO	che la Ditta ha inviato in data 18 novembre 2016, con nota prot. n. 11159, atto unico di collaudo funzionale firmato dal Prof. Ing. Umberto Ghezzi;
CONSIDERATA	la nota prot. n. 257751 del 23 gennaio 2017 con cui gli Uffici regionali chiedono alla Provincia di Vicenza di esprimere, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 2794 del 23 novembre 2010 e con l'avvallimento di ARPAV, un parere sulla documentazione di collaudo presentata;
VISTA	la trasmissione della nota prot. n. 4393 del 27 aprile 2017 da parte della Ditta, contenente le integrazioni al collaudo funzionale, nelle parti che risultavano mancanti e illeggibili;
PRESO ATTO	della nota con cui ARPAV, Dipartimento di Vicenza (prot. n. 209135 del 29 maggio 2017) e Provincia di Vicenza (prot. n. 60209 del 31 agosto 2017) hanno espresso parere sul collaudo funzionale nelle quali non si rilevano motivi ostativi all'esercizio dell'impianto;
PRESO ATTO	di quanto contenuto nella relazione tecnica presentata dalla ditta con la nota prot. n. 5885 del 28 luglio 2015, riguardo alla rispondenza dell'impianto alle disposizioni del nuovo titolo III-bis, parte IV, del D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.;
VISTA	la nota prot. n. 187382 del 12 maggio 2016 con cui sono state chieste delle integrazioni alla documentazione trasmessa con la nota prot. n. 5885/2015, segnatamente ad alcuni aspetti afferenti le caratteristiche dell'impianto, la gestione effettuata e la sussistenza requisiti soggettivi del gestore così come previsto dall'art. 16, comma 4, della Normativa di Piano contenuta nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015;
VISTE	le informazioni integrative fornite dalla Ditta con la nota prot. n. 6126 del 15 giugno 2016 anche in ordine alla capacità economico finanziaria di Alto Vicentino Ambiente srl come da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in data 30 maggio 2016;
CONSIDERATE	le ulteriori integrazioni fornite dalla Società con nota prot. n. 5462 del 30 maggio 2017 e con nota n. 631 del 24 gennaio 2019, contenenti una relazione illustrativa sui punti di campionamento dei fumi a camino, sulla posizione dei punti di misura della temperatura in

postcombustione, le certificazioni ambientali in corso di validità, l'aggiornamento della situazione catastale e l'aggiornamento della planimetria con l'ubicazione delle aree di stoccaggio e i punti di campionamento degli scarichi;

- VISTI inoltre, i chiarimenti forniti dalla Ditta con la medesima nota prot. n. 6126 del 15 giugno 2016, segnatamente al fatto che i rifiuti pericolosi normalmente avviati a incenerimento sono costituiti da rifiuti di origine sanitaria provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, per i quali la procedura del sistema QAS prevede il possibile caricamento, su ciascuna linea di incenerimento, fino ad un massimo del 20% del quantitativo di rifiuto smaltibile in un'ora per un totale giornaliero di 46 tonnellate;
- PRESO ATTO dalla medesima comunicazione, che su detta tipologia, trattandosi di rifiuto sanitario, non sono disponibili analisi con dei dati identificativi delle caratteristiche chimiche del rifiuto;
- DATO ATTO che le tipologie di rifiuti pericolosi autorizzati ad essere trattati in impianto sono identificabili come "rifiuti sanitari provenienti da particolari canali di raccolta dedicati" (CER 180103* e 180202*) e che, ai sensi dell'art. 237-septies, comma 5, lett b), detti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo rientrano tra le tipologie che la norma stessa esclude dall'obbligo di campionamento preventivo al conferimento in quanto definito "inopportuno";
- RITENUTO sulla base di quanto sopra richiamato, di escludere i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dagli obblighi di cui all'art. 237-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- PRESO ATTO altresì che, l'elenco dei rifiuti autorizzati in impianto comprende tra i rifiuti pericolosi anche il CER 190110* - *carbone attivo esaurito impiegato per il trattamento dei fumi*, che è il materiale impiegato nel filtro installato in impianto per trattare l'aria aspirata dalla fossa rifiuti in occasione di ridotta o nulla attività delle linee;
- DATO ATTO che il filtro impiegato per trattare l'aria aspirata dalla fossa rifiuti è stato realizzato in base a una prescrizione che intendeva assicurare, in ogni condizione, il mantenimento in depressione nella fossa di accumulo dei rifiuti allo scopo di contenere la fuoriuscita di odori;
- PRESO ATTO del Programma di Monitoraggio e Controllo - PMC (rev. 5) aggiornato al 10 luglio 2015, trasmesso dalla società Alto Vicentino Ambiente s.r.l. con la nota prot. 5885 del 28 luglio 2015 ed acquisito al protocollo regionale con n. 311755 data 29 luglio 2015;
- PRESO ATTO della nota prot. n. 3011 del 23 marzo 2016 con cui la Ditta trasmetteva la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC, vers. 6 del 14 marzo 2016);
- VISTO il parere reso da ARPAV - Dipartimento di Vicenza con la nota prot. 38465 del 18 aprile 2016 sulla versione aggiornata del Programma di Monitoraggio e Controllo;
- VISTO il parere reso dalla Provincia di Vicenza con la nota acquisita al protocollo regionale n. 223424 in data 8 giugno 2016 sulla versione aggiornata del Programma di Monitoraggio e Controllo;
- VISTA la nota del 3 dicembre 2018 prot. n. 11796 con cui la ditta comunica di variare la metodica di analisi per il parametro Hg nelle acque reflue;
- VISTA la comunicazione della Ditta del 24 marzo 2017 prot. n. 3031, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di modifica "non sostanziale" dell'autorizzazione finalizzata a convogliare nell'impianto di depurazione del sito in questione le acque di scarico provenienti dal sito di via Lago di Molveno n. 23;
- CONSIDERATA che tale richiesta è stata valutata dagli Uffici regionali, con nota di riscontro n 293304 del 17 luglio 2017, "non sostanziale" ai sensi dell'artt. 5 e 29-nonies del d.lgs 152/2006 e s.m.i., poiché non comporta variazioni che possono produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- PRESO ATTO del riscontro fornito dalla Provincia di Vicenza con nota prot. n. 45790 del 23 giugno 2017, nel quale si concorda con le risultanze istruttorie della Regione del Veneto e del successivo parere positivo di ARPAV, Dipartimento di Vicenza, espresso con nota prot. n. 73897 del 31

luglio 2017;

- VISTI i pareri di ARPAV (nota prot. n. 110510 del 21 novembre 2017) e della Provincia di Vicenza (prot. n. 83908 del 12 dicembre 2017) sulla versione del PMC aggiornato a seguito della comunicazione di modifica "non sostanziale" di marzo 2017;
- PRESO ATTO di quanto sancito dal comma 4 dell'art. 237-*septiesdecies* del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. relativamente agli obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione, con particolare riferimento alle domande di autorizzazione e di rinnovo per gli impianti di incenerimento;
- CONSTATATO che la procedura oggetto del presente provvedimento è un riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, avviato in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 29-*octies* del D. Lgs. 152/2006; articolo del Titolo III-bis inserito nel T.U.A. dall'art. 2, c. 24, del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'art. 7, c. 7, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;
- TENUTO CONTO di quanto fatto salvo dal comma 4 dell'art. 237-*septiesdecies* del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e del fatto che, trattandosi di riesame, gli obblighi di pubblicazione sono riferibili alle disposizioni di cui all'art. 29-*quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- DATO ATTO che in data 26 agosto 2016 sono stati pubblicati sul sito web della regione Veneto, nella sezione riguardante l'autorizzazione integrata ambientale, i riferimenti per poter accedere alla documentazione ed eventualmente presentare le osservazioni per un periodo di 30 giorni;
- ATTESO che entro la scadenza prevista dalla norma per la consultazione pubblica, avvenuta il 25 settembre 2016, non risulta pervenuta alla competente Struttura regionale alcuna osservazione da parte di Soggetti interessati al procedimento;
- PRESO ATTO che l'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico sito in Via Lago di Pusiano n. 4, a Schio non è ricompreso nell'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.5, comma 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e s.m.i.;
- ATTESO che la società Alto Vicentino Ambiente srl, come da verifica effettuata sul portale della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Vicenza - Ufficio Antimafia, risulta regolarmente iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") della Prefettura di Vicenza conformemente all'art. 1, commi 52 e 57 della Legge n. 190 del 2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- VISTA la nota del 25 gennaio 2019 prot. n. 25143, con cui è stata convocata, in data 28 gennaio 2019, una Conferenza di Servizi con la Società Alto Vicentino Ambiente s.r.l., la Provincia di Vicenza - Settore Ambiente, l'ARPAV-Dipartimento provinciale di Vicenza, Viacqua Spa (gestore del Servizio Idrico Integrato), l'ULSS n.7 Pedemontana e il Comune di Schio, finalizzata a valutare la documentazione tecnica e ad esaminare le prescrizioni proposte dall'Autorità Competente;
- VISTE le note della ditta del 24 gennaio 2019 prot. n. 631, del 15 febbraio 2019 prot. n. 1170 e del 14 marzo 2019 prot. n. 1998 che formulano osservazioni alla bozza del provvedimento, al verbale e inviano le integrazioni richieste nella conferenza di servizi succitata;
- PRESO ATTO dell'esito della riunione del 28 gennaio 2019, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 5 marzo 2019 prot. n. 90753 e con la medesima nota è stata anche convocata la successiva seduta della Conferenza di Servizi del 18 marzo 2019;
- PRESO ATTO dell'esito della riunione del 18 marzo 2019, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 4 aprile 2019 prot. n. 135282;
- RILEVATO che la medesima nota richiedeva al gestore di fornire la documentazione utile a comprovare le incongruenze emerse nell'ottemperare alcune prescrizioni del Decreto n. 228/2009 con l'attuale prassi scientifica;

VISTA	la nota trasmessa dalla Società in data 16 aprile 2019 prot. n. 2881 in cui relaziona sull'attività effettuata per ottemperare ad alcune prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale espresso con Decreto n. 228/2009;
RITENUTO	di richiedere alla ditta di definire le modalità e le frequenze di attuazione delle succitate prescrizioni del parere di VIA, contestualmente all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo; la validazione di tale proposta verrà effettuata coinvolgendo ULSS e Comune di Schio, oltre agli Enti abitualmente coinvolti, come deciso nella Conferenza di servizi del 24 maggio 2019;
PRESO ATTO	del riscontro di VIACQUA S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, reso con nota prot. n. 2019.0003429 del 21 marzo 2019, nel quale si comunicano i limiti applicati agli scarichi delle acque reflue e meteoriche della ditta in pubblica fognatura;
PRESO ATTO	degli esiti dello <i>"Studio e determinazione delle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di Schio. Comune di Schio. Anno 2017-2018"</i> , realizzato da ARPAV, da cui emergono delle discrepanze con il modello di ricaduta degli inquinanti valutato nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi con la DGR n. 228/2009, nonché di quanto determinato nella seduta della conferenza di servizi del 18 marzo 2019;
RITENUTO	opportuno prescrivere che la ditta presenti una relazione sulla verifica del proprio modello di ricadute al suolo e sulle modalità di attuazione dei monitoraggi ambientali al fine di provvedere, se del caso, la revisione degli stessi;
VISTA	la nota del 10 maggio 2019 prot. n. 184011 con cui è stata anche convocata la successiva seduta della Conferenza di Servizi del 24 maggio 2019;
PRESO ATTO	dell'esito della succitata riunione, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 5 giugno 2019 prot. n. 218608;
DATO ATTO	che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. 0081A/6, con scadenza 29 aprile 2022, e registrazione EMAS n. IT 001604, con scadenza 30 giugno 2021;
DATO ATTO	che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della L. R. 3 del 2000 s.m.i. i rifiuti urbani conferiti nell'impianto di incenerimento di rifiuti con recupero energetico di Schio sono assoggettati al pagamento di una tariffa approvata dalla Regione del Veneto sulla base delle annuali proposte di aggiornamento presentate dal Gestore stesso;
PRESO ATTO	che, a tutt'oggi, non risulta ancora formalizzata da parte della ditta una proposta definitiva della succitata tariffa;
RITENUTO	necessario che la ditta presenti una proposta di aggiornamento della tariffa di conferimento ai sensi dell'art. 36 della L.R. 3/2000;
VISTO	il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO	il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015;
VISTO	il Piano regionale di tutela e risanamento dell'Atmosfera, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016;
RILEVATO	che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. 74 del 30 novembre 2011 non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società Alto Vicentino Ambiente srl che legittimi il proseguo dell'attività attualmente svolta nell'installazione

DECRETA

Termini dell'autorizzazione

1. Alla ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l., (C.F. n. 92000020245 e P. IVA n. 02026520243), con sede legale in via Lago di Pusiano, n. 4, 36015 - Schio (VI), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'*impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico* ubicato in via Lago di Pusiano n. 4, 36015 - Schio (VI) e catastalmente censito al Foglio 16, mappale n. 74 al Foglio 19, mappale n. 1817 del Comune di Schio, per l'attività individuata al Punto 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i.; la ditta medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., è il Gestore dell'impianto.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro **16 (sedici) anni** dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere registrato EMAS.
 - In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della registrazione EMAS e di certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni**, ovvero **12 (dodici) anni** nel caso di solo mancato rinnovo e/o revoca della Registrazione EMAS, a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
 - Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
 - Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta registrazione o certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
3. In sede di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione la Ditta è tenuta ad ottemperare a quanto stabilito dall'art. 237-*septiesdecies* del D. Lgs. n. 152/2006, in termini di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione del pubblico.
4. Ai sensi dell'articolo 29 - *quater*, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - Autorizzazione allo scarico in fognatura.

Rifiuti avviabili a trattamento in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

5. La ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. è autorizzata a gestire presso l'impianto, le tipologie di rifiuto di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
6. Ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. la Ditta è autorizzata ad effettuare, nelle linee 1, 2 e 3, le seguenti operazioni:
 - **D10**: smaltimento rifiuti mediante incenerimento a terra;
 - **R1**: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.
7. In aggiunta alle attività di cui al punto precedente, solamente in circostanze eccezionali e limitatamente ai casi di rinvenimento in fossa rifiuti di frazioni estranee e tecnologicamente non avviabili a termodistruzione, è consentita l'effettuazione di uno stoccaggio occasionale in apposite aree di dette frazioni (**Allegato C**, posizione 25). Inoltre, su queste frazioni, che continueranno ad essere classificate come rifiuti urbani, potranno essere effettuate le seguenti operazioni **R13**: messa in riserva di rifiuti e **D15**: deposito preliminare, inteso

come stoccaggio di rifiuti connessi e funzionali all'impianto di incenerimento, a seconda del destino finale a cui gli stessi saranno avviati.

8. Le quantità massime di rifiuti stoccabili in impianto sono riportate nell'**Allegato B** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. In particolare, la gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- a) rifiuti urbani e rifiuti speciali: dopo l'accettazione devono essere avviati allo stoccaggio diretto in fossa (come indicato in **Allegato C** al presente decreto, posizione 8); non è consentito lo stoccaggio in altre aree dell'impianto, fatto salvo nei casi di fermate tecniche delle linee di incenerimento durante le quali potrà essere utilizzata l'apposita area (**allegato C**, posizione 21).
 - b) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (opportunitamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere depositati nell'area della fossa dedicata (**allegato C**, posizione 9), per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sulla tramoggia e, comunque, non oltre 5 giorni, ovvero caricati direttamente sul nastro caricatore afferente alla linea 2 (**Allegato C**, posizione 10);
 - c) rifiuti costituiti da farmaci (opportunitamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere depositati nell'area della fossa dedicata (**allegato C**, posizione 9), per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sulla tramoggia e, comunque, non oltre 5 giorni, ovvero caricati direttamente sul nastro caricatore afferente alla linea 2 (**Allegato C**, posizione 10);
 - d) rifiuti "non conformi" per tipologia o dimensioni che risultino non processabili: devono essere stoccati provvisoriamente in apposita area dedicata (**Allegato C**, posizione 25) e successivamente inviati ad opportune operazioni in impianti terzi autorizzati.
9. È autorizzato il deposito preliminare (D15), ovvero la messa in riserva di rifiuti (R13), dei rifiuti derivanti dall'incenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue e da altri processi all'interno dell'impianto, che dovranno essere stoccati nelle aree appositamente adibite in impianto (**Allegato C** al presente decreto, posizioni 6, 7, 11, 12, 19 e 20). Nella gestione degli stoccaggi la ditta deve rispettare i quantitativi indicati nell'**Allegato B** del presente provvedimento.

Capacità nominale e carico termico impianto

10. Il carico termico complessivo dell'impianto è di **33,85 Gcal/h** e la capacità nominale di trattamento è la seguente:

- I. L 1: **3,00 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3500 kcal/kg, pari a 72 t/giorno;
- II. L 2: **2,50 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3500 kcal/kg, pari a 60 t/giorno;
- III. L 3: **4,17 t/h** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3500 kcal/kg, pari a 100 t/giorno.

La capacità massima di trattamento annuale, comprensiva di tutte e tre le linee, non potrà comunque superare **123.500 t/anno** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti conferiti pari a 2400 kcal/kg.

Valori limite per le emissioni in atmosfera

11. Le emissioni in atmosfera della **Linea 1** e della **Linea 2** (afferenti al **Camino C1**) e della **Linea 3** (afferenti al **Camino C3**) non dovranno superare i valori limite di emissione previsti dall'**Allegato D** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Valori limite per gli scarichi idrici

12. Le acque dell'impianto costituite da acque di processo, acque meteoriche di prima pioggia incidenti su piazzali tecnologici e su piazzali non a stretto uso tecnologico, nonché le acque reflue provenienti dal sito in via Lago di Molveno n. 23 in Comune di Schio, prima del loro recapito all'impianto di depurazione pubblico, dovranno essere tutte pre-trattate nell'impianto chimico-fisico interno all'inceneritore di rifiuti con recupero energetico e

scaricate attraverso il punto 17 individuato nella planimetria posta nell'**Allegato C** del presente atto. Tali acque dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in rete fognaria", delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107/2009 e s.m.i., ad eccezione dei seguenti parametri per cui sono fissati i limiti riportati in tabella:

Parametro	Limite (mg/L)
Cloruri	3500
Ammoniaca	300
Solfuri	4
Alluminio	18
Solidi sospesi totali	500
Azoto nitrico	40
Fluoruri	20
Fosforo totale	30
Cloro attivo libero	1
COD	1000
Azoto nitroso	1,5
Solfati	2000
Grassi e oli animali e vegetali	100
Tensioattivi totali	10

13. Le acque, diverse da quelle indicate al punto precedente e costituite da acque di spurgo dalle torri di raffreddamento, acque di seconda pioggia, ovvero da acque meteoriche precipitate sui piazzali non tecnologici eccedenti i 50 mm e dalle acque precipitate sui piazzali tecnologici eccedenti i 60 mm (che corrispondono, a mero titolo esemplificativo, ad una pioggia della durata di 2 – 4 h, per un evento di pioggia con tempo di ritorno di 5 anni) possono essere avviate in pubblica fognatura previa separazione dei solidi grossolani (grigliatura/stacciatura) e dei solidi sospesi (sedimentazione), scaricate attraverso il punto 18 individuato nella planimetria posta nell'**Allegato C** del presente atto. Tali acque dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in rete fognaria", delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107/2009 e s.m.i..
14. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idonei punti di prelievo ubicati immediatamente a monte del punto di immissione in fognatura, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.. I punti di prelievo devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in **Allegato C** al presente provvedimento.
15. Le acque reflue provenienti dal sito in via Lago di Molveno n. 23 – Comune di Schio dovranno essere rese accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente e del Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idoneo punto di prelievo che dovrà essere segnalato in loco (punto 27 individuato nella planimetria posta nell'**Allegato C** del presente atto). In tale punto dovrà essere verificata con la frequenza e la modalità prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo le caratteristiche del refluo prodotto dal sito di Via Lago di Molveno.

Rumore

16. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, il gestore dovrà rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Schio.

Procedure e frequenza di campionamento e misurazione per il controllo delle emissioni in atmosfera

17. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, di taratura della strumentazione, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dalla lettera C dell'Allegato I al Titolo III-bis della Parte IV, per quanto non previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., altresì specificati nel Piano di Monitoraggio e

Controllo (PMC - Rev. 6 del 14 marzo 2016) trasmesso in data 23 marzo 2016 ed acquisito al prot. regionale con n. 122346 in data 30 marzo 2016.

18. Al fine di implementare una corretta gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) nonché del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati raccolti e di stabilire dei criteri di base per implementare un protocollo condiviso tra il gestore e gli Enti di Controllo, il gestore è tenuto a presentare, **entro 90 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, il **Manuale di Gestione dello SME**, che dovrà essere validato dagli Enti di Controllo.
19. Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 237-*quattuordecies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. devono essere misurate e registrate **in continuo** nell'effluente gassoso le concentrazioni di:
- CO
 - NO_x
 - SO₂
 - Polveri Totali
 - TOC
 - HCl
 - HF
 - NH₃
 - Tenore Volumetrico di Ossigeno
 - Temperatura
 - Pressione
 - Tenore di Vapore Acqueo
 - Portata Volumetrica

Ai sensi dell'art. 237-*quattuordecies*, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve, altresì, essere misurata e registrata **in continuo** la **temperatura** dei gas nel punto indicato nell'**Allegato E** al presente decreto posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.

20. Ai sensi dell'art. 237-*quattuordecies*, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dell'istallazione è tenuto a misurare in discontinuo, inoltre, con cadenza almeno quadrimestrale tutti i parametri delle emissioni in atmosfera elencati nella tabella dell'**Allegato D**.

Localizzazione punti campionamento e misurazione

21. L'emissione in atmosfera avviene attraverso i camini indicati con la sigla **C1** che serve le linee 1 e 2, nonché, con la sigla **C3** che serve linea 3 (vedi planimetria in **allegato C**). Detti camini hanno le seguenti caratteristiche:

Camino (sigla)	Altezza dal suolo (m)	Area Sezione di uscita (m ²)	Portata (Nm ³ /h)
C1	40	2	50.000
C3	40	1,62	43.000

Devono essere predisposti fori posizionati in modo idoneo a consentire la misurazione ed il prelievo in discontinuo degli inquinanti emessi, in particolare:

- ogni camino (C1 e C3) è dotato di fori di prelievo in quota;
- ogni linea (linee 1, 2, e 3) è dotata di fori di prelievo lungo il condotto di convogliamento delle emissioni, in un tratto a monte del camino.

Le sezioni di prelievo devono essere conformi alle norme UNI e la piattaforma per il campionamento in quota deve avere un'area di lavoro adeguata che consenta un agevole accesso al camino in condizioni di sicurezza degli addetti al controllo.

Condizioni anomale di funzionamento, incidenti o inconvenienti

22. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le **8 ore** successive al verificarsi del dell'evento, a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV - Dipartimento di Vicenza e Comune di Schio, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, di guasti o arresti ai dispositivi di depurazione e misurazione delle emissioni, nonché di superamenti di uno o più valori limite indicati nell'**Allegato D** al presente decreto. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena

ripristinata la completa funzionalità dell'impianto. La Ditta è tenuta altresì ad avvisare tempestivamente il Gestore della pubblica fognatura di qualunque anomalia o incidente che possa pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione consortile.

23. Nei casi di cui al precedente punto, entro le **48 ore** successive all'evento il Gestore è tenuto a fornire a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV- Dipartimento di Vicenza una relazione che in modo sintetico descriva l'evento e quanto adottato per ripristinare le condizioni di normalità. Nel caso in cui l'incidente avvenga di venerdì o in giornata prefestiva la citata relazione dovrà essere prodotta entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo.
24. Ai sensi dell'art. 237-*noviesdecies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi di cui al precedente punto 22 il Gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
25. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*octiesdecies* del D.lgs. 152/2006 s.m.i. nei casi di superamento dei valori limite di emissione riportati nel presente atto, il Gestore è obbligato ad interrompere, per la singola linea di incenerimento interessata dall'evento, l'alimentazione di rifiuti al forno corrispondente. Nella linea interessata dal superamento del valore limite di emissione, per nessun motivo, si potrà continuare a incenerire rifiuti per più di **4 ore** consecutive al momento del superamento. Le operazioni di incenerimento potranno riprendere solo dopo il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
26. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*octiesdecies* del D.lgs. 152/2006 s.m.i. la durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui alla precedente prescrizione in un anno solare dovrà essere inferiore a **60 ore**. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'installazione che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
27. Ai sensi dell'art. 237-*octiesdecies*, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi di depurazione e di misurazione non dovranno essere superati i limiti di emissione dei parametri **CO** e **TOC** previsti nell'**Allegato D** al presente atto, mentre, per le **polveri totali** non deve, in nessun caso, essere superato il limite di 150 mg/Nm³, espressi come media su 30 minuti.
28. In caso di superamento dei limiti di emissione riportati nell'**Allegato D** al presente atto dei parametri misurati in discontinuo, la Ditta dovrà effettuare tre controlli nell'arco di 1 mese. Gli esiti dovranno essere comunicati a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV Dipartimento di Vicenza.
29. In caso di guasto o di temporaneo disservizio dei sistemi di misurazione e registrazione in continuo delle emissioni in atmosfera, comunicato con le modalità previste al punto 22, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti elencati nell'**Allegato D** del presente atto, la Ditta è tenuta a:
 - a. predisporre entro **48 ore** lavorative dall'insorgere dell'anomalia e per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento, un campionamento in continuo per almeno **8 ore** del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento;
 - b. ripetere il campionamento e la relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
 - c. proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo e sospendere l'alimentazione dei rifiuti al forno in caso di allarme tecnico;
 - d. nell'ipotesi in cui il guasto dovesse protrarsi per più di **15 giorni**, dovrà essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti alla camera di combustione.
30. Il Gestore è tenuto inviare un report dettagliato con i superamenti dei valori obiettivo indicati nell'**Allegato D** al presente decreto, contestualmente all'invio della relazione di cui al punto 38, lettera a).

Condizioni di esercizio e periodi massimi di tempo per avvio e arresto

31. Ai sensi dell'art. 237-*sexies* del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il periodo massimo di tempo per l'avvio è di 1,5 ore e per l'arresto di 2,5 ore. Ogni avvio e arresto dovrà essere annotato nell'apposito registro di manutenzione. Il Gestore dovrà comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, con 15 giorni di anticipo, l'arresto dell'impianto di incenerimento per l'esecuzione di attività di manutenzione programmata.
32. Ai sensi dell'art. 237-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a garantire che, dopo l'ultima

immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura deve essere misurata nel punto indicato nell'**Allegato E** al presente decreto posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.

33. In conformità all'art. 237-*octies*, comma 11, del D. Lgs. 152/2006, dev'essere garantita la piena funzionalità del sistema automatico al fine di impedire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
- a. all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di combustione la temperatura minima prevista (850 °C);
 - b. qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima prevista (850 °C);
 - c. qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
34. In conformità all'art. 237-*octies*, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, per ciascuna linea di incenerimento dev'essere garantita la piena funzionalità di almeno un bruciatore ausiliario e del relativo sistema che lo fa entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto della temperatura stabilita dalla prescrizione 32 fino a quando vi è combustione di rifiuto. I bruciatori ausiliari non devono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione del gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

Modalità e frequenza dei controlli programmati

35. Fatto salvo quanto previsto nel Piano di Ispezione Ambientale a livello regionale, definito nell'art.29 - *decies*, comma 11-*bis*, del D.lgs 152/2006 e s.m. e i., ARPAV effettuerà, ai sensi dell'art. 29-*decies* del succitato decreto, nell'ambito di validità del presente provvedimento e con oneri a carico del Gestore, ispezioni ambientali che prevedano i controlli tecnici, documentali e analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controlli con cadenza almeno triennale. ARPAV potrà comunque intensificare le ispezioni succitate, a seguito di specifiche richieste di Comune, Provincia, Regione e ULSS.
36. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e ARPAV - Dipartimento di Vicenza, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC, che dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentite Provincia e ARPAV competenti per territorio.
37. Il Gestore è tenuto a inviare **entro 90 giorni** dalla notifica del presente provvedimento un aggiornamento del PMC approvato (Rev. 6 del 14 marzo 2016) al fine di:
- a. adeguare i contenuti del PMC al presente provvedimento;
 - b. definire i parametri e valori di accettabilità da verificare nel refluo prodotto dal sito di Via lago di Molveno e frequenza di controllo degli stessi;
 - c. elencare gli inconvenienti/incidenti che non influiscano in modo significativo sull'ambiente e, conseguentemente, non necessitano degli adempimenti di cui al punto 22, nonché individuare le modalità di comunicazione degli inconvenienti significativi e dei superamenti dei valori limite che devono obbligatoriamente essere comunicati agli Enti, come previsto dal succitato punto;
 - d. rispondere alle richieste formulate da ARPAV nella relazione finale dell'attività ispettiva ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessa con nota ARPAV del 30 maggio 2018 prot. n. 53277 e richieste dalla Regione del Veneto con nota del 16 luglio 2018 prot. n. 299148;
 - e. rendere le procedure di assicurazione di qualità dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e della loro taratura conformi alla norma UNI EN 14181, come previsto al punto C dell'Allegato 1 al Titolo III - *bis* della parte Quarta del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - f. stabilire le modalità di registrazione dei superamenti dei valori obiettivo indicati nell'**Allegato D** al presente decreto, specificando durata, causa e misure adottate per la risoluzione del superamento relative ad ogni evento;

- g. con riferimento alle prescrizioni n. 5, 8 e 10 del parere della Commissione VIA n. 202 del 5 agosto 2008, allegato alla DGR n. 228/2009, stabilire modalità e frequenze di controllo dei monitoraggi.
38. Gli esiti delle analisi previste nel PMC devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e la Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Schio:
- entro **60 giorni** dalla data di chiusura del semestre interessato, una relazione in cui dovranno essere riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti trattati, dando evidenza del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni autorizzative, nonché, delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto;
 - entro il **30 aprile di ogni anno**, la relazione tecnica annuale, prevista dall'art 29-*decies* del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto. La relazione deve contenere le informazioni sull'andamento del processo, sulla gestione dell'impianto e sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente provvedimento, i dati relativi al controllo delle emissioni autorizzate, i risultati dei monitoraggi ambientali in conformità al PMC approvato. La relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico e i dati previsti dalla tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo (con indicato SI" nella colonna 'Reporting') saranno restituiti sulla base del modello fornito da ARPAV (reperibile sul sito <http://ippc.arpa.veneto.it/> [...file foglio di calcolo]);
 - entro il **30 aprile di ogni anno**, una relazione non tecnica al fine di garantire la diffusione delle informazioni sul funzionamento dell'impianto.
39. Dovranno essere comunicate preventivamente e, comunque, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV - Dipartimento di Vicenza le date fissate per le verifiche e tarature dei sistemi di monitoraggio in continuo e per il campionamento e le analisi periodiche delle emissioni di tutte le matrici ambientali.
40. In ottemperanza a quanto previsto dal punto 4 della delibera di Giunta n. 228 del 2009, ARPAV potrà richiedere alla Ditta di sigillare e consegnare all'Agenzia stessa, uno o più campioni prelevati con il sistema di campionamento in continuo di **PCDD/PCDF**. ARPAV concorderà con la Ditta:
- per **PCDD/PCDF** la durata del campionamento, la data di prelievo e consegna del campione e, in tali occasioni, la Ditta non sarà tenuta a un ulteriore campionamento in continuo per il mese di riferimento;
 - per **Hg** le modalità di verifica della misurazione effettuata dal sistema di monitoraggio in continuo.

Verifica della sussistenza della qualifica R1

41. A partire dal 2021, con riferimento ai dati raccolti dal 1 gennaio 2020 per tutte e tre le linee d'incenerimento, per il mantenimento dell'operazione R1, la Ditta è tenuta:
- a presentare, contestualmente alla relazione tecnica annuale prevista al punto 38 lettera b), una relazione che verifichi la sussistenza dell'efficienza energetica nell'esercizio dell'anno precedente; tale documentazione dovrà essere redatta in conformità al protocollo tecnico trasmesso dalla ditta con nota prot. n. 0173 del 10 gennaio 2018 e su cui ARPAV - Dipartimento di Vicenza ha espresso un giudizio favorevole. Sulla base di quanto presentato si potrà procedere al riesame della presente autorizzazione, volto alla riconferma o meno dei requisiti per il riconoscimento dell'operazione R1;
 - a garantire che la relazione di cui al precedente punto sia redatta in conformità al documento denominato: "Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of Directive 2008/98/EC on waste" (giugno 2011) e al D.M. 19 maggio 2016, n. 134.
42. La mancata presentazione della relazione su richiamata entro i termini stabiliti dal precedente punto comporta l'automatica sospensione dell'autorizzazione ad effettuare operazione di recupero R1, senza ulteriore comunicazione preventiva da parte della Regione del Veneto.

Disposizioni generali

43. Ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione ovvero modifiche all'installazione,

così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto. Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione dei nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.

44. Nelle apposite aree di stoccaggio diverse dalla fossa, deve essere presente un'idonea cartellonistica che consenta l'identificazione chiara e univoca della tipologia di rifiuto stoccata e la natura pericolosa o non pericolosa della stessa. Inoltre, lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido può avvenire solo mediante l'impiego di serbatoi e/o contenitori e in aree munite di idoneo bacino di contenimento.
45. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*sexiesdecies* del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto, intesi come tali qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, dovranno essere ridotti in quantità e pericolosità al minimo e laddove tecnicamente possibile avviati a forme appropriate di riciclaggio.
46. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*sexiesdecies* del D. Lgs. 152/2006, sui rifiuti prodotti dall'impianto, preliminarmente al loro avvio a riciclaggio o smaltimento, dev'essere effettuata un'opportuna analisi tesa a stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché, il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti. In particolare, come previsto dall'art. 237-*octies*, le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale (TOC), superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
47. Nella gestione dell'installazione la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. sui rifiuti non provenienti da utenze civili, codificati con il cosiddetto "*codice a specchio*", deve essere accertato il carattere di non pericolosità. Da tale verifica sono esclusi i rifiuti sanitari a rischio infettivo;
 - b. i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita a ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniquale volta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
 - c. i rifiuti pericolosi costituiti da rifiuti sanitari a rischio infettivo potranno essere inceneriti se privi di altre caratteristiche di pericolo. Detti rifiuti non necessitano di un preventivo campionamento prima del loro trattamento in impianto e pertanto delle conseguenti analisi ma, in ogni caso, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti l'assenza, tra i costituenti dei rifiuti stessi, di sostanze pericolose elencate nell'allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. i rifiuti provenienti da attività ospedaliere costituiti da farmaci e da rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere opportunamente confezionati e caricati direttamente in tramoggia senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende un'operazione che generi un rischio infettivo per gli operatori;
 - e. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere introdotti direttamente nel forno, senza essere mescolati con altre tipologie di rifiuti prima del riversamento in tramoggia. È ammesso il

caricamento contemporaneo alla bocca del forno di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo con altre categorie di rifiuti;

- f. tutti i contenitori di rifiuti pericolosi di natura sanitaria siano contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sui recipienti stessi. Le aree di stoccaggio devono essere dotate di opportuna cartellonistica indicante la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti;
- g. lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle tre linee di incenerimento costituiti da ceneri pesanti (scorie), ceneri leggere e altri rifiuti derivanti dai processi di incenerimento, nonché, di abbattimento delle emissioni in atmosfera dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e dispersioni nell'ambiente; in caso di incidenti o spandimenti fortuiti, che nel corso dell'attività possono verificarsi, è fatto obbligo alla Ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
- h. i contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di incenerimento (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri;
- i. durante l'esercizio dell'impianto le scorie, le ceneri ed i fanghi derivanti dall'abbattimento delle emissioni dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, in piazzole impermeabilizzate o in cassoni scarrabili a tenuta; dovrà essere posta la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto colico delle polveri delle scorie, anche mediante l'impiego di periodiche bagnature dei cumuli; le eventuali acque di dilavamento dovranno essere coltate ed inviate al trattamento presso adeguato impianto di depurazione.

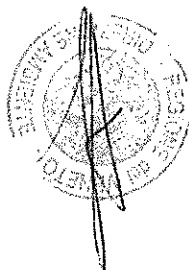
48. Il sistema di rilevazione della radioattività posto nella zona di ingresso dei rifiuti deve garantire la verifica su tutti i rifiuti conferiti in impianto e deve essere mantenuto sempre in piena efficienza e funzionalità. Nei casi in cui detto sistema risultasse irrimediabilmente fuori servizio, a causa di guasti accidentali, per i rifiuti in ingresso la Ditta è tenuta a dotarsi di strumenti portatili di rilevamento e adottare gli opportuni protocolli gestionali, definiti nel PMC, atti ad annullare o comunque ridurre al minimo, il rischio.
49. La Ditta è tenuta a presentare la proposta di aggiornamento della tariffa per il conferimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 36 della L.R. 3/2000, **entro 60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento.
50. Sulla base degli esiti dello "*Studio e determinazione delle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di Schio. Comune di Schio. Anno 2017-2018*", realizzato da ARPAV, la Ditta è tenuta a presentare **entro 90 giorni** una relazione sulla verifica del proprio modello delle ricadute e delle modalità di attuazione dei monitoraggi, da sottoporre alla valutazione degli Enti.
51. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.
52. In conformità all'art. 237-*vicies*, del D. Lgs. 152/2006, le Autorità di Controllo sono autorizzate ad accedere in ogni momento presso l'installazione per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento dei valori limite di emissione, nonché del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni del presente provvedimento. Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso all'intero impianto, a fornire le informazioni, dati e documenti richiesti e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006.
53. Il Gestore al momento della cessazione definitiva dell'attività è tenuto a valutare quanto previsto dall'art. 29-*sexies*, comma 9-*quinquies* del D. Lgs. n. 152/2006, nonché a inviare tutti i rifiuti presenti in installazione a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e procedere con la dismissione dell'installazione in condizioni di massima sicurezza ai sensi dell'art. 237-*octies*, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, ripristinando, infine, l'area in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Schio.
54. La Ditta è tenuta a verificare con la Provincia di Vicenza la necessità di regolarizzare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento. In caso affermativo, il termine entro cui

procedere con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Vicenza della relativa documentazione attestante l'avvenuta estensione è di **45 giorni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione.

55. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore comunicazione preventiva da parte della Regione del Veneto.
56. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della registrazione EMAS e/o della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro 90 giorni dalla decadenza della registrazione e/o della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
57. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Vicenza entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
58. Il presente provvedimento revoca e sostituisce il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 74 del 30 novembre 2011, nonché, i successivi provvedimenti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 2 del 23 gennaio 2015, n. 4 del 3 febbraio 2015 e n. 84 del 17 dicembre 2015 e fa salve le prescrizioni contenute nella DGR. n. 228/2009 ancora attuali e non espressamente disciplinate nel presente atto.
59. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Alto Vicentino Ambiente srl., al Comune di Schio (VI), alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV-Dipartimento di Vicenza, all'ARPAV-Osservatorio Regionale sui Rifiuti e Viacqua SpA, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.
60. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
61. In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
62. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ing. Luigi Fortunato
FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta di n° 16 pagine / 8 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.
Venezia, _____

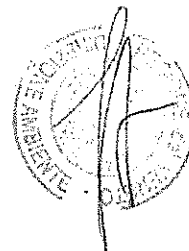


**Allegato A al Decreto n. 158 del 14/06/2019***Tipologie di rifiuti ammessi in impianto.*

CER	DESCRIZIONE
03 01 99	Rifiuti della lavorazione del legno non specificati altrimenti
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	Pneumatici fuori uso
17 02 03	Plastica [da attività di costruzione e demolizione]
17 06 04	Materiali isolanti [da attività di costruzione e demolizione] diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
18 01 01	Oggetti da taglio (eccetto 180103)
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
18 01 08*	Medicinali citotossici e citostatici
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
18 02 07*	Medicinali citotossici e citostatici
18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 01 10*	Carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi [1]
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
19 05 03	Compost fuori specifica
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti [prodotti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi]
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 08 01	Residui di vagliatura
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 01	Carta e cartone
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti
NOTE:	
[1] limitatamente al carbone attivo esaurito utilizzato per l'abbattimento delle emissioni odorigene della fossa di stoccaggio dei rifiuti dell'impianto di incenerimento di Schio.	

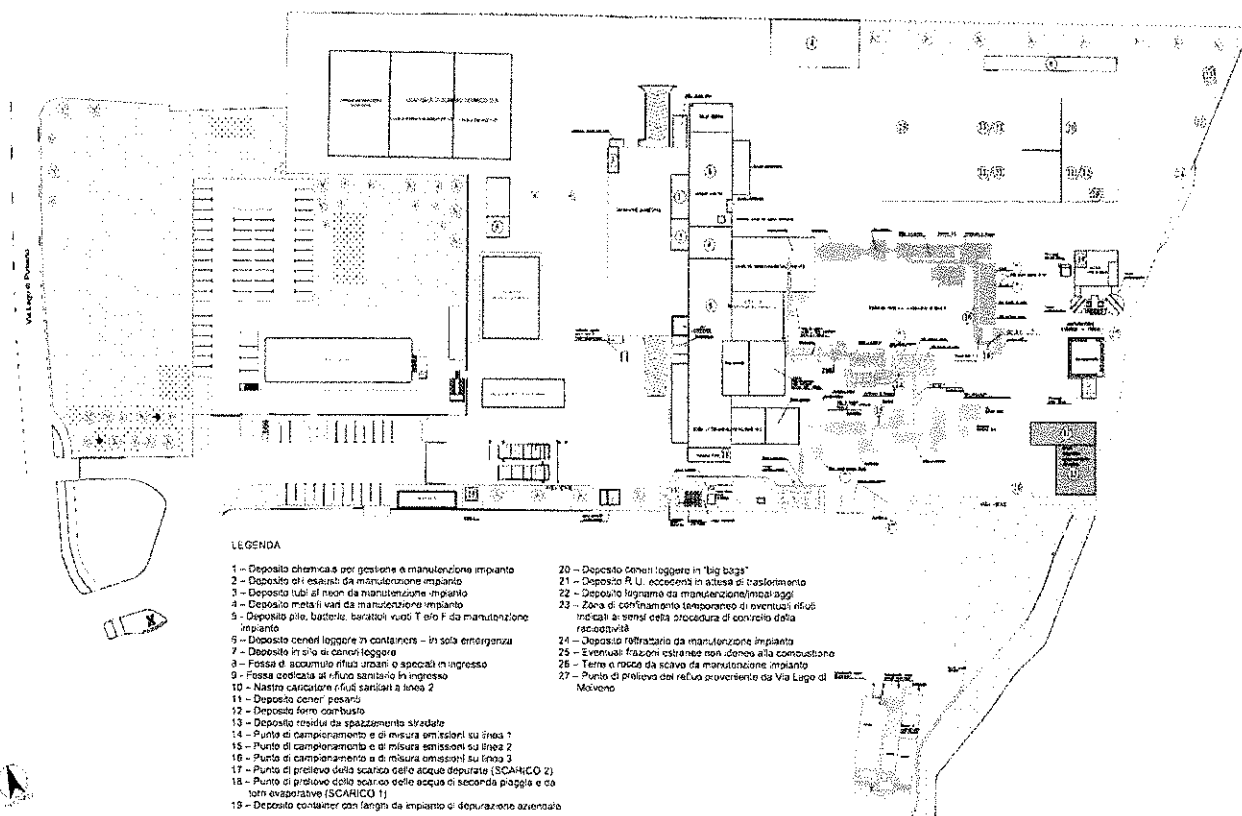


**Allegato B al Decreto n. 158 del 14/06/2019***Quantitativi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto.*

<i>Riferimento in planimetria (allegato C)</i>	<i>Rifiuto in ingresso</i>	<i>mc</i>	<i>tonnellate</i>
8	Fossa L1 + L2 + L3	4.200	1.700
9	Rifiuti Sanitari	500	20
6-7-11-12-19-20-25	Aree adibite alla gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di incenerimento e da processo di trattamento delle acque	2.400	3.250
21	Aree di travaso utilizzate occasionalmente per stoccaggio di rifiuto urbano in ingresso in attesa di essere caricato su camion per il trasporto alla discarica o all'impianto di appoggio in occasione di fermate tecniche delle linee di incenerimento	2.700	600
Quantitativi massimi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto		9.800	5.567



Individuazione planimetrica dei punti di emissione in atmosfera autorizzati (camini C1 e C3), dei punti di scarico e delle aree di deposito rifiuti.





Allegato D al Decreto n. 158 del 14/06/2019

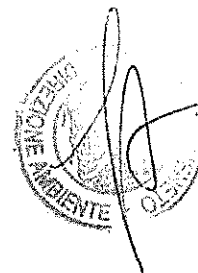
Valori limite di emissione in atmosfera.

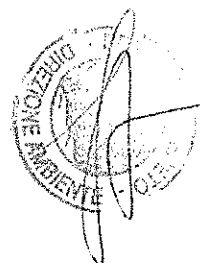
	Parametro		UdM	LIMITI		
				medie semiorarie		media giornaliera
				A	B	
1	Polvere totale		mg/Nm ³	20	10	7
2	Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale	TOC	mg/Nm ³	20	10	8
3	Acido cloridrico	HCl	mg/Nm ³	50	10	8
4	Acido fluoridrico	HF	mg/Nm ³	2	<2	< 1
5	Biossido di zolfo	SO ₂	mg/Nm ³	150	50	40
6	Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂	NO ₂	mg/Nm ³	350	200	180
7	Ammoniaca	NH ₃	mg/Nm ³	30	20	10
8	Monossido di carbonio	CO	mg/Nm ³	100 (su 30 min) 150 (su 10 min)		45
9	Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	Cd	mg/Nm ³	0,04 in totale (valore limite emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore)		
10	Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	Tl				
11	Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	Hg	mg/Nm ³	0,04 in totale (valore limite emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore)		
12	Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	Sb	mg/Nm ³	0,3 in totale (valore limite emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore)		
	Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	As				
	Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	Pb				
	Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	Cr				
	Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	Co				
	Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	Cu				
	Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	Mn				
	Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	Ni				
13	Diossine e Furani	Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	V	0,05 (valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)		
		PCDD + PCDF	ng/Nm ³			

14	Idrocarburi policiclici aromatici	IPA	mg/Nm ³	0,005 (valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)
15	Policlorobifenili	PCB-DI	ng/Nm ³	0,1 (valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)
Nota: I limiti sono riferiti a gas secchi, 11% O ₂ , a condizioni normali (1 atm, 0 °C), come previsto dalla lettera B dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..				

Valori obiettivo di emissione in atmosfera.

	Parametro		UdM	medie semiorarie B
1	Ammoniaca	NH ₃	mg/Nm ³	10
Nota: I valori sono riferiti a gas secchi, 11% O ₂ , a condizioni normali (1 atm, 0 °C), come previsto dalla lettera B dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..				



**Allegato E al Decreto n. 158 del 14/06/2019**

Punti per la misurazione e registrazione in continuo della temperatura dei gas in prossimità della parete interna della camera di combustione. (prescrizione 19)

Linea n. 1 – sono presenti due pirometri posti a quota 17,25 m dal piano terra dell'impianto, posizionati uno immediatamente sopra l'altro e collocati sulla parete del postcombustore rivolta verso nord-est.

Linea n. 2 – è presente una termocoppia doppia a quota 20,25 m dal piano terra dell'impianto, posta sul voltino di passaggio da postcombustore a caldaia a recupero.

Linea n. 3 – sono presenti tre termocoppie a quota 16,66 m dal piano terra dell'impianto, posizionate due sul lato del postcombustore volto a nord-est e una sul lato volto a nord-ovest.

Nota:

gli elaborati grafici sono presenti nella nota della ditta del 24 gennaio 2019 prot. n. 631, acquisita al protocollo regionale in data 25 gennaio 2019 prot. n. 32544.



Schema di calcolo della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani.

Anno 2020

1. Premessa normativa

L'art. 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i. stabilisce che l'approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero.

Stabilisce, altresì, che detta tariffa debba essere calcolata sulla base di un piano economico-finanziario formulato dal titolare, che tenga conto del costo industriale e degli oneri fiscali nella misura determinata dalla vigente legislazione.

Inoltre, è previsto che qualora non diversamente stabilito, al fine di consentire all'Ente competente per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il titolare presenti all'Ente medesimo una proposta di adeguamento della tariffa.

2. Contenuti della proposta di adeguamento tariffario

Si riporta a seguire una tabella riassuntiva con le voci di costo che andranno a determinare la tariffa di conferimento.

		TARIFFA 2020 PROPOSTA	
Quantitativo rifiuti conferiti	t/anno		
VOCI DI COSTO/RICAVO		COSTO COMPLESSIVO €/anno	COSTO UNITARIO €/t
a) Ammortamento investimenti e accantonamento fondi per smantellamento impianto			
a1)	Ammortamento investimento		
a2)	Dismissione impianto		
Totale remunerazione del capitale e dismissione imp.			
b) Costi di gestione			
b1)	Personale		
b2)	Manutenzione ordinaria		
b3)	Manutenzione straordinaria		
b4)	Acquisto metano		
b5)	Acquisto gasolio		
b6)	Acquisto acqua da rete potabile		
b7)	Acquisto acqua da rete industriale		
b8)	Acquisto reagenti depurazione fumi		
b9)	Acquisto reagenti depurazione acqua		
Totale costi di gestione			
c) Costi di smaltimento			
c1)	Smaltimento fanghi		
c2)	Smaltimento polveri		
c3)	Smaltimento scorie		
Totale costi di smaltimento			
d) Altri costi di funzionamento impianto			
d1)	Programma Monitoraggio Controllo		
d2)	Analisi e altre attività contr. diverse da PMC		

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV

d3)	Assicurazioni		
d4)	Canoni concessioni e imposte consumi		
Totale altri costi di funzionamento impianto			
e)	Ricavi di gestione		
e1)	Cessione energia elettrica		
e2)	Cessione energia per teleriscaldamento		
e3)	Certificati Verdi		
Totale ricavi da cessione energia elettrica, energia per teleriscaldamento e Cert. Verdi			
f)	Spese generali, rischio e utile d'impresa		
f1)	Spese generali (esclusi costi smaltimento)		
f2)	Rischio utile d'impresa (esclusi costi smaltim.)		
Totale Spese generali e rischio utile d'impresa			
TOTALE COSTI DA REMUNERARE CON TARIFFA AL NETTO DEI RICAVI			
g)	Altri oneri a favore di terzi		
g1)	Contributo netto a favore del Comune sede di impianto		
g2)	Contributo Regionale		
TARIFFA COMPLESSIVA			

3. Precisazioni sulle voci inserite nello schema soprariportato.

3.1 - Quantitativo rifiuti conferiti

Il proponente indica in tonnellate la previsione di conferimento di rifiuti per il 2020, calcolato sulla media annuale dei conferimenti registrati in impianto successivamente all'attivazione della Linea 1 (avvenuta il 15.02.2016).

3.2 - Ammortamento investimento

Per quanto riguarda la determinazione della remunerazione del capitale investito si precisa che il costo annuale è calcolato come rata costante (composta da quota capitale e quota interessi) che considera una vita tecnica di 33,3 anni per le opere civili, di 15,0 o di 10,0 anni per le opere elettromeccaniche e di 8,3, di 5,0 o di 4,0 anni per le altre componenti di impianto.

Sono esclusi da remunerazione gli investimenti completamente ammortizzati al 31.12.2018 mentre sono posti in ammortamento, dopo attualizzazione, gli investimenti distinti in opere civili e in opere elettromeccaniche. Il Tasso di remunerazione del capitale applicato per il 2020 è calcolato come media dei valori del rendistato registrato nei mesi da giugno 2018 a maggio 2019 incrementati di 2 punti percentuali (così come previsto dal D.M. n. 158/99).

3.3 - Dismissione impianto

Devono essere quantificati i costi necessari per riportare l'area/sito in cui sorge l'impianto nella situazione iniziale al termine della vita utile dello stesso.

Il tasso di rivalutazione del fondo per la dismissione dell'impianto dovrà essere congruente con la vita utile residua, stimata per l'impianto.

3.4 - Personale

Nella proposta va individuata e descritta la struttura organizzativa prevista per il 2020, in particolare il numero di addetti e la tipologia di mansione (ad esempio responsabile impianto, gestione dei flussi, controlli e analisi, turnisti, ecc.), nonché i relativi costi per la conduzione dell'installazione.

3.5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

I costi di manutenzione ordinaria sono suddivisi in costi sostenuti durante l'esercizio e costi da sostenere in fermata tecnica annualmente preventivate per linea di incenerimento. In particolare, i costi di manutenzione in fermata comprendono le demolizioni e i rifacimenti dei refrattari, la manutenzione del sistema a griglie, la pulizia della

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV

caldaia, gli interventi meccanici sui redler e filtri fumi, la manutenzione specialistica di valvole pompe ventilatori e dei sistemi di aspirazione, la realizzazione di interventi di carpenteria e tutte le opere accessorie quali ad esempio i ponteggi. I costi considerati in questa voce comprendono le spese sostenute per l'acquisto dei ricambi, dei materiali di consumo e i compensi per il personale di ditte terze

Nella voce che fa riferimento alla manutenzione straordinaria sono inserite le spese da sostenere per interventi su componenti impiantistiche non contabilizzate nei costi di manutenzione ordinaria e che servono per risolvere guasti e malfunzionamenti non preventivati necessari a mantenere in piena efficienza e funzionalità l'impianto.

In merito ai criteri per suddividere la manutenzione ordinaria e straordinaria si rimanda alle indicazioni contenute nella norma UNI 11063:2017.

3.6 - Servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura

Per le voci di costo b6 e b7 dovrà essere applicato un metodo di calcolo conforme a quanto previsto in materia di tariffazione del Servizio Idrico Integrato.

3.7 - Acquisto reagenti depurazione fumi

Sulla base dell'esercizio degli anni precedenti dovranno essere specificati i costi presunti per il consumo di prodotti impiegati per abbattere le sostanze inquinanti presenti nei fumi generati dalla termovalorizzazione dei rifiuti. In linea generale, i reagenti impiegati sono: il bicarbonato di sodio, il carbone attivo e l'ammoniaca.

3.8 - Acquisto reagenti depurazione acqua

Dovranno essere indicati i costi sostenuti per il funzionamento del depuratore aziendale legati al trattamento delle acque derivanti dall'installazione.

Si precisa, in proposito, che dovrà essere scorporata quota parte dei costi derivanti dal trattamento delle acque provenienti dal sito di Lago di Molveno.

3.9 - Recupero/smaltimento fanghi, polveri e scorie

Il costo preventivo sulla base degli esercizi degli anni precedenti necessario a garantire lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere comprensivi di oneri di trasporto agli impianti terzi.

3.10 - Programma di Monitoraggio e controllo, nonché Analisi e altre attività di controllo diverse da PMC

I costi imputati all'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo e agli obblighi a esso connessi sono posti in tariffa. Si differenziano, poi, i costi derivanti da attività di controllo non comprese nel PMC, qual ad esempio i costi derivanti dalle attività di verifica del modello delle ricadute; per tale voce di costo è opportuno che la ditta elenchi le attività ricomprese.

3.11 - Assicurazioni e Canoni concessioni e imposte sui consumi.

Rientrano nei costi sostenuti per garantire il funzionamento dell'impianto anche le Assicurazioni, i Canoni e le Concessioni, nonché, le imposte sui consumi sostenuti dalla ditta e che per la stessa rappresentano un costo.

3.12 - Cessione di energia elettrica ed energia per il teleriscaldamento

In impianto, oltre alle spese di investimento e di funzionamento, con l'incenerimento dei rifiuti sono realizzati degli introiti derivanti dalla produzione di energia elettrica e energia per teleriscaldamento.

Si propone di individuare il prezzo di cessione dell'energia elettrica considerando la media del PUN nazionale così come dichiarato nel periodo giugno 2018 - maggio 2019.

Detti valori saranno inseriti in tariffa con segno negativo in quanto costituiscono un ricavo e non un costo da sostenere.

3.13 - Certificati Verdi

La previsione del valore dei Certificati Verdi, se riconosciuti, da riportare in tariffa dovrà tenere conto di quanto fissato dal legislatore nazionale (cfr art. 19, DM 6 luglio 2012).

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV

3.14 - Spese generali

In linea generale sono ricomprese tra questa voce le spese indicate dall'art. 32, comma 4 del DPR n. 207 del 05.10.2010.

Sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del presidente della Giunta Regionale n. 25 del 10.08.1990 e dalla Legge n.741/1981 e s.m.i. per questa voce di costo è convenzionalmente riconosciuto in tariffa il 10% dei costi di gestione esclusi i costi di smaltimento.

3.15 - Rischio utile d'impresa

Il rischio utile d'impresa è calcolato forfettariamente pari al 10% del costo di gestione comprensivo delle spese generali e senza i costi di smaltimento.

3.16 - Contributo netto a favore del Comune sede di impianto

L'art. 37 della L. R. n. 3/2000 prevede possa essere riconosciuto un contributo ambientale a favore della Regione del Veneto e del Comune che ospita nel proprio territorio un impianto di gestione dei rifiuti. La medesima norma demanda alla Giunta Regionale l'individuazione delle tipologie impiantistiche per le quali è dovuto il contributo, la determinazione dell'entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati, nonché la determinazione dei criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti. In attesa che la Giunta regionale perfezioni l'atto che recepisce tali disposizioni è dato corso a quanto pattuito con atti precedentemente assunti dalle Autorità a vario titolo interessate.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV